**A.M.E.S. S.p.A.**

**AZIENDA MULTISERVIZI ECONOMICI E SOCIALI S.P.A.**

**Isola Nova del Tronchetto, 14**

**30135 Venezia**

**CAPITOLATO D’APPALTO**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA**

**E**

**SUPPORTO LEGALE**

Sommario

[Premesse 3](#_Toc526168084)

[Art. 1 Oggetto dell’affidamento 3](#_Toc526168085)

[Art. 2 Durata e valore dell’affidamento 3](#_Toc526168086)

[Art. 3 Referenti del servizio 4](#_Toc526168087)

[Art.4 Polizza assicurativa 4](#_Toc526168088)

[Art. 5 Garanzie 4](#_Toc526168089)

[Art. 6 Obbligo di rispettare il codice etico, il codice di comportamento interno, gli ulteriori protocolli ex d. lgs. 231/2001, legge 190/2012 e manleva 5](#_Toc526168090)

[Art. 7 Obblighi di riservatezza e segretezza 5](#_Toc526168091)

[Art. 8 Riservatezza delle informazioni e trattamento dati 5](#_Toc526168092)

[Art. 9 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 6](#_Toc526168093)

[ART. 10 – Subappalto 7](#_Toc526168094)

[Art. 11 – Divieto di cessione del contratto 7](#_Toc526168095)

[Art. 12 Risoluzione del contratto 7](#_Toc526168096)

[Art. 13– Contratto ed oneri 8](#_Toc526168097)

[Art. 14 - Controversie 8](#_Toc526168098)

# Premesse

* AMES è una società per la gestione di servizi farmaceutici, socio-assistenziali e di ristorazione collettiva, secondo le caratteristiche dell’In-house providing.
* Tale attività, è sostenuta da un organico consistente di circa 325 dipendenti, di cui circa 25 operanti presso la Sede Amministrativa;
* L’attività connessa all’amministrazione della società presenta problematiche diverse che comprendono un vasto corpus legislativo non sempre di facile lettura o di lineare interpretazione;
* Per l’attività di assistenza e supporto legale, sia in forma scritta che orale, talvolta viene richiesta una risposta in tempo reale trattandosi di questioni che richiedono un’immediata evasione in quanto maturate in seno all’attività giornaliera.

# Art. 1 Oggetto dell’affidamento

L’aggiudicatario viene incaricato da AMES a svolgere attività di assistenza e supporto giuridico –amministrativo nelle problematiche che potranno evidenziarsi in relazione all’attività della società.

L’aggiudicatario si impegna ad affiancare gli uffici di AMES SpA e a fornire supporto, sia con pareri scritti che orali, senza alcun onere aggiuntivo per la società ogni qualvolta questa ritenga necessario sottoporre all’esame del Legale questioni di carattere giuridico nei vari ambiti di interesse; e principalmente in materia di:

* diritto del lavoro;
* diritto amministrativo con particolare attenzione riguardo all’ambito gare e appalti;
* diritto privato con particolare riguardo all’ambito societario, contrattuale e farmaceutico.

Il parere sulle questioni sottoposte all’esame dell’aggiudicatario dovrà essere espresso oralmente e/o seguire per iscritto a seconda dei casi e delle richieste, nel più breve tempo possibile e comunque entro 4 giorni lavorativi.

 L’aggiudicatario dovrà inoltre fornire tutti i chiarimenti che dovessero essere necessari.

Qualora necessario, l’aggiudicatario si impegna a garantire degli accessi presso gli uffici di AMES SpA siti a Venezia, in Isola Nova del Tronchetto, 14.

# Art. 2 Durata e valore dell’affidamento

Il servizio di assistenza legale avrà durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, senza possibilità di rinnovo.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’affidamento è stimato in euro € 20.000,00 (ventimila/00) oltre ad IVA e accessori, comprensivo delle spese vive (cancelleria, spese postali e spese per gli eventuali accessi), da liquidarsi in tranche quadrimestrali di pari importo a fronte di presentazione di regolare parcella, nel termine di trenta giorni.

Gli incarichi giudiziali non sono oggetto del presente servizio; qualora AMES SpA si trovasse in una situazione tale da dover ricorrere a tali incarichi, si riserva la facoltà di valutare lo Studio o professionista a cui affidarsi.

Ad ogni modo, con riferimento all’eventuale affidamento di incarichi giudiziali, l’aggiudicatario renderà le prestazioni applicando, per ciascuna fase, i valori minimi tariffari del D.M.55/2014 e S.M.I., per ciascuno scaglione di riferimento se di valore determinabile e, se il valore indeterminabile, i valori minimi rispettivamente previsti per le ipotesi di complessità bassa-media-alta, salva distrazione a favore dell’aggiudicatario, di eventuali spese legali liquidate in sentenza.

A termine di ogni anno i professionisti metteranno a disposizione l’elenco delle prestazioni rese nel corso dell’anno e riferibili alla parte forfettaria del presente accordo.

Trattandosi di servizio di carattere intellettuale, per il presente affidamento non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero).

Non viene, pertanto, predisposto il D.U.V.R.I.

# Art. 3 Soggetti che possono presentare offerta

I professionisti che sono ammessi a partecipare alla presente procedura devono essere strutturati in studi legali pluripersonali (riuniti o non in associazione professionale/società, ma comunque facenti parte tutti del medesimo studio legale), di cui almeno 2 avvocati siano iscritti all’Albo da almeno 10 anni e abbiano almeno 10 anni di esperienza nelle materie oggetto del presente appalto.

# Art. 4 Referenti del servizio

Nello svolgimento del presente servizio, per esigenze di organizzazione interna e di rendicontazione dell’attività espletata, l’aggiudicatario avrà come riferimento operativo all’interno di AMES SpA i responsabili degli Uffici; tali soggetti saranno gli unici legittimati a rivolgersi direttamente ai professionisti ponendo loro i quesiti.

# Art. 5 Polizza assicurativa

Per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario si impegna ad essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, a favore dei singoli professionisti che ne fanno parte, con apposita polizza con massimale di euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno.

# Art. 6 Garanzie

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Affidatario dovrà prestare, prima della stipula del capitolato o dell’avvio anticipato del servizio, una cauzione definitiva nella misura del 10 % dell’importo contrattuale presunto.

Nel rispetto dei contenuti dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'importo della cauzione, calcolato nei termini di cui sopra, sarà ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EC 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente e dovrà avere validità per l’intera durata contrattuale.

Nel caso in cui AMES SpA debba valersi, in tutto od in parte, del deposito cauzionale per inadempimenti dell’ Affidatario, quest’ultimo sarà obbligato a reintegrare la cauzione prestata entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ente.

# Art. 7 Obbligo di rispettare il codice etico, il codice di comportamento interno, gli ulteriori protocolli ex d. lgs. 231/2001, legge 190/2012 e manleva

L’aggiudicataria si obbliga a rispettare, e a far rispettare ai propri collaboratori, il Codice Etico, il Codice di comportamento interno e gli ulteriori Protocolli previsti da AMES SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e della legge 190/2012 (cd. Compliance Program).

La violazione delle regole previste nei documenti sopra indicati e reperibili nel sito istituzionale [www.amesvenezia.it](http://www.amesvenezia.it/) rappresenta grave inadempimento contrattuale.

L’appaltatore si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza i casi di violazioni del Codice Etico e degli ulteriori Protocolli previsti nel Modello Organizzativo e di Gestione.

L’appaltatore si impegna altresì a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i casi di violazioni del Codice di comportamento interno e dei protocolli previsti nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione.

La ditta aggiudicataria manleva fin d’ora AMES SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico, Codice comportamentale e Protocolli da parte dell’I.A. medesima o dei suoi collaboratori.

L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che AMES , in ottemperanza alle prescrizioni di cui D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web ([www.amesvenezia.it](http://www.amesvenezia.it)), in un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.

# Art. 8 Obblighi di riservatezza e segretezza

l’aggiudicatario è rigorosamente tenuto ad osservare il segreto relativamente ai dati e alle informazioni di cui venga in possesso in virtù del presente capitolato; ha pertanto l’obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente capitolato, salva espressa autorizzazione per iscritto di AMES.

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente capitolato.

L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sulla privacy in termini di riservatezza.

# Art. 9 Riservatezza delle informazioni e trattamento dati

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito GDPR). Ai sensi e per gli effetti delle suddette normative, alla Società compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati si precisa che tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che AMES acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale di AMES ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.

Sono fatti espressamente salvi i trattamenti già consentiti dal Garante per la protezione dei dati personali, tramite autorizzazioni generali già pubblicate in G.U.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con AMES S.P.A., pre-contrattuale o contrattuale, al fine di:

* svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi e di lavori;
* coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale;
* gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento, esecuzione del contratto);
* eventuale fase contenziosa.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni. I dati detenuti da AMES potranno essere conosciuti: da personale interno limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno, da soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi, da soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi di verifica della conformità normativa di AMES (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: l’ANAC, Comune di Venezia, la Regione del Veneto, l’Organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, Ispettorato del lavoro, Spisal, ecc.), da soggetti che svolgono attività di verifica relativamente ai sistemi di gestione certificati applicati da AMES, da soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione del rapporto contrattuale, a personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in modo limitato a quanto strettamente necessario.

In alcun caso AMES comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.

# Art. 10 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il CIG (codice identificativo di gara) relativo al presente affidamento, che dovrà essere inserito in fattura e riportato in tutti i relativi pagamenti è: **ZB12556629**

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 della legge 136/2010 il presente affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

# ART. 11 – Subappalto

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del contratto, fatto salvo il disposto dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n.50/2016 e comunque sempreché all’atto dell’offerta :

* indichi i servizi e le forniture o parte dei servizi o forniture che intende subappaltare entro il trenta per cento dell’importo complessivo del contratto;
* comunichi la terna di subappaltatori ai quali si riserva la facoltà di affidare in subappalto;
* dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

# Art. 12 – Divieto di cessione del contratto

E' fatto espresso e assoluto divieto all’affidatario di cedere in tutto o in parte il contratto.

Nei casi di cessione, trasferimento, trasformazione, fusione o scissione dell'impresa troverà applicazione il disposto dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

# Art. 13 Risoluzione del contratto

Si intende che, qualora nell’espletamento del servizio si verificassero gravi e perduranti carenze e/o inadempimenti accertati a carico dell’aggiudicatario, AMES potrà risolvere il contratto dandone comunicazione all’aggiudicatario a mezzo PEC o raccomandata A/R, nulla dovendo più all’aggiudicatario e sempre salvo e impregiudicato il diritto per AMES al risarcimento dell’eventuale danno subito.

In base alla gravità delle carenze che potrebbero verificarsi, AMES si riserva la possibilità di applicare delle penali o risolvere anticipatamente il contratto.

Esempio di applicazione penale:

* qualora l’aggiudicatario non risponda ad eventuali quesiti posti, entro il termine di 4 gg. lavorativi, AMES si riserva la facoltà di applicare una penale di 50 € per ogni giorno di ritardo.

Esempi di risoluzione anticipata del contratto:

* In caso di inadempimento o ritardato adempimento di qualsiasi obbligazione assunta mediante esso, quando tale inadempimento sia reiterato e/o di natura tale da rendere inaffidabile il servizio eseguito dall’aggiudicatario;
* qualora l’aggiudicatario, o i suoi collaboratori, violi le norme previste dal Codice Etico, dal Codice di comportamento interno e/o dagli ulteriori Protocolli previsti da AMES ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché in caso di commissione di reati, presupposto del D.Lgs. 231/2001, da parte dell’aggiudicatario o dei suoi collaboratori;
* in caso di violazione accertata degli obblighi di segretezza e tutela privacy.
* Qualora l’aggiudicatario svolga attività in contrasto o contrapposizione o comunque conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente appalto o alle attività e agli interessi di AMES;
* In caso di inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
* Qualora l’aggiudicatario, in qualche modo, provochi dei danni ad AMES.

AMES, verificata l’eventuale violazione, contesta il fatto assegnando all’aggiudicatario un termine non superiore a 10 giorni per eventuale controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili AMES potrà procedere alla risoluzione del capitolato e agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patendi.

# Art. 14– Contratto ed oneri

Il contratto di affidamento viene stipulato in forma di scrittura privata semplice in formato elettronico con firma digitale.

Nel contratto sono richiamati i contenuti del presente capitolato d’appalto.

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese le spese di bollo, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La registrazione del contratto avverrà solo in caso d’uso.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alle disposizioni vigenti del Codice Civile.

# Art. 15 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra AMES SpA e l’Affidatario che non si siano potute definire in via amministrativa, verranno deferite al giudice ordinario.

Foro territorialmente competente sarà quello di Venezia.

E’ esclusa la competenza arbitrale.